



DELIBERA N. 737

10 novembre 2021.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Erasmus Srl – Servizio di supporto all'accertamento dell'evasione/elusione tributaria (TARSU/TARES/TARI, TOSAP, ICP), alla riscossione coattiva delle entrate connesse e al contenzioso – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 318.000,00 – S.A.: SUA Città di Pomezia, Aprilia e Comune di Ardea.

PREC 198/2021/S/PB

Riferimenti normativi

Art. 83 del d.lgs. n. 50/2016

Art. 53 del d.lgs. n. 446/97

Art. 1, comma 805 della l. n. 160/2019

Parole chiave

Attività di supporto liquidazione, accertamento e riscossione tributi locali – Requisiti di idoneità professionale – Obbligo iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/97.

Massima

Attività di supporto liquidazione, accertamento e riscossione tributi locali – Requisiti di idoneità professionale – Obbligo iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/97 – Legittimità della previsione della lex specialis.

La normativa vigente in materia di attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ha esteso l'obbligo dell'iscrizione in una sezione separata dell'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/97 anche agli operatori economici che svolgono esclusivamente le funzioni di supporto a tali attività (art. 1, comma 805



della legge n. 160/2019), con la conseguenza che la suddetta iscrizione è divenuta un requisito professionale indispensabile per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi in questione.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 novembre 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0067417 del 16.9.2021, con la quale la società Erasmus Srl lamenta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara in oggetto a causa di quanto previsto dall'art. 6.2 del Disciplinare di gara, che, tra i requisiti di idoneità professionale, richiede *"Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e delle altre entrate, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.M. n. 289 del 11 settembre 2000, istituito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97, che hanno adeguato il capitale sociale ai sensi della normativa vigente. In caso di ATI, in considerazione del servizio appaltato, tutte le società devono essere iscritte all'Albo"*;

CONSIDERATO, in particolare, che a giudizio dell'istante, la predetta prescrizione *«si palesa contraria al principio di ragionevolezza ed alla libertà di iniziativa economica di cui alla Carta costituzionale. Tale richiesta, inoltre, è contraria al dictum del Consiglio di Stato in quanto lo stesso Organo giurisdizionale, con Sentenza n.00380/2017, pubblicata in data 31.01.2017, ha stabilito che il requisito dell'iscrizione all'Albo di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n.446/1997 non risulta necessario nel caso in cui l'oggetto dell'appalto si sostanzia (come nel caso di specie) nell'affidamento del servizio di supporto alla riscossione delle entrate locali, laddove l'Ente Locale mantiene internalizzate tutte le funzioni di accertamento e di riscossione dei tributi locali, a mezzo di conti dedicati intestati direttamente alla stessa Amministrazione»*;

CONSIDERATO che secondo la Stazione appaltante *«i principi enucleati dalla giurisprudenza citata nell'istanza e, segnatamente, il richiamo alla sentenza Cons. Stato n. 380/17, secondo cui l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. 446/97 cit. non sarebbe necessaria nel caso in cui l'oggetto dell'appalto si sostanzia nel servizio di mero "supporto" alla riscossione, è senz'altro inattuale, in quanto – com'è noto – con Risoluzione 4/DF del 13 aprile 2021, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che le società – che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate – possono partecipare alle gare bandite dagli Enti Locali solo dopo l'ottenimento dell'iscrizione provvisoria nell'albo ex art. 53 d.lgs. 446/97, posto che l'iscrizione costituisce il requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi in questione»*;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 1.10.2021;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

RITENUTO che il parere può essere reso ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 nell'adunanza del 9 gennaio 2019;



VISTO l'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di criteri di selezione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 805 della legge n. 160/2019 (recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022") dispone che *«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate»;*

CONSIDERATO, altresì, che nelle more dell'emanazione del regolamento ministeriale in base al quale sono stabiliti i criteri di iscrizione obbligatoria nella predetta sezione, il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la Risoluzione 4/DF del 13 aprile 2021 menzionata dalla Stazione appaltante stessa, in risposta ai quesiti pervenuti in merito alla regolamentazione vigente in tale periodo transitorio, ha provveduto a fornire indicazioni applicative per l'iscrizione provvisoria nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, precisando contestualmente che *«All'atto dell'iscrizione, le società in discorso dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo, ai sensi dell'art. 17 del D. M. 11 settembre 2000, n. 289 [...] mentre, per quanto concerne i requisiti finanziari, dovranno dimostrare di possedere le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria previste dall'art. 1, comma 807 della legge n. 160 del 2019 [...] Una volta ottenuta tale iscrizione provvisoria, le società in discorso potranno partecipare alle gare bandite dagli enti locali per l'affidamento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali. Infatti, l'iscrizione nell'albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l'iscrizione di dette società in un'apposita sezione»;*

RITENUTO che tale Risoluzione chiarisce oltre ogni dubbio che la normativa vigente in materia di attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ha esteso l'obbligo dell'iscrizione nel suddetto Albo (e per l'esattezza in una sezione separata) anche agli operatori economici che intendono svolgere esclusivamente i servizi di supporto a suddette attività e che pertanto le pronunce giurisprudenziali citate dall'istante o in ogni caso antecedenti alle disposizioni di legge menzionate non possono essere più richiamate a sostegno di quanto sostenuto dalla società istante perché trattasi di sentenze emesse quando la legge nulla prevedeva in ordine ai requisiti professionali connessi all'esercizio delle sole attività di supporto;

RITENUTO, pertanto, che il requisito in contestazione previsto dalla *lex specialis* sia del tutto conforme alle vigenti previsioni di legge e che, conseguentemente, i profili di illegittimità, così come prospettati dall'istante, appaiono insussistenti, compresi quelli connessi ai lamentati danni alla libera concorrenza,

Il Consiglio

ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante sia conforme alle disposizioni normative in tema di requisiti necessari per la partecipazione alle gare e l'affidamento dei servizi di supporto alla liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2018

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente